



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,  
COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ

tel + 39 040 377 5287  
fax + 39 040 377 5250

lav.form.comm@regione.fvg.it  
lav.form.comm@certregione.fvg.it  
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

prot. n. **21243/P-/COM-4-8** (29/05/PQ)  
riferimento: prot. 4724 dd. 27.10.2010  
allegato  
Trieste, **22 novembre 2010**

Alla Comunità

**oggetto: LR 29/2005, art. 3, comma 2, e art. 56 – Rivendita non esclusiva di quotidiani e periodici in esercizio di vicinato**

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto se, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 29/2005, in un Comune classificato montano dall'allegato B della legge medesima, sia possibile autorizzare un esercizio di vicinato alla vendita in forma non esclusiva di stampa quotidiana e periodica (fattispecie, quindi, non rientrante nell'elencazione tassativa di cui all'articolo 56, comma 2, della citata legge regionale n. 29/2005).

La disposizione di cui al richiamato comma 2 dell'articolo 3 recita: <<I Comuni classificati montani per il totale della propria superficie censuaria e i Comuni inseriti in zone a svantaggio socio-economico di cui all'allegato B possono prevedere la facoltà di svolgere congiuntamente in un'unica sede l'attività di vendita per tutti i settori merceologici e altri servizi di particolare interesse per la collettività e quelli di somministrazione e intrattenimento, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, salva l'osservanza delle norme igienico – sanitarie>>; il successivo articolo 55, al comma 4, sancisce che <<I soggetti che esercitano l'attività di vendita dei quotidiani e periodici sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, purché esse non contrastino con le specifiche disposizioni>> sulla stampa.

Ne consegue che pure con riferimento alle rivendite di quotidiani e periodici trova applicazione la facoltà prevista dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 29/2005, però con la precisazione seguente: la facoltà di svolgere congiuntamente in un'unica sede l'attività di vendita per tutti i settori merceologici e altri servizi *può essere prevista* dal Comune (così si esprime la lettera della disposizione di legge), trattandosi, pertanto, di una scelta discrezionale da *prevedere* e disciplinare nei regolamenti municipali di settore (nel caso di specie, Piani e criteri di cui agli artt. 60 e 61).

Distinti saluti.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**  
– dott. Terzo Unterweger Viani –

Responsabile dell'istruttoria: *Bracale Riccardo (disciplina del commercio)*  
telefono: 040 3772448  
e.mail: [riccardo.bracale@regione.fvg.it](mailto:riccardo.bracale@regione.fvg.it)